



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

UNICO PERSONE FISICHE

Ordine Dottori Commercialisti ed
Esperti contabili di Genova

15/01/15

Irpef

- Il tributo riguarda tutte le persone fisiche senza distinzioni di età cittadinanza sesso o stato civile.
- Il presupposto del tributo è il possesso di redditi in denaro o in natura.
- L'ammontare del dovuto è calcolato tenendo conto della situazione personale e familiare del soggetto contribuente.
- L'Irpef è un'imposta progressiva, e cioè aumenta più che proporzionalmente rispetto all'incremento del reddito.

Art. 54 Costituzione Principio di capacità contributiva e progressività

- Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità di contributiva.
- Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Aliquote per scaglioni di reddito

- Fino a 15.000,00 23%
- Oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 27%
- Oltre 28.000,00 e fino a 55.000,00 38%
- Oltre 55.000,00 e fino a 75.000,00 41%
- Oltre 75.000,00 43%

N.B. Se il reddito complessivo supera Euro 300.000,00 è dovuto anche un contributo di solidarietà nella misura del 3% sulla parte eccedente i 300.000,00.

Modalità di liquidazione del tributo

- Il tributo viene liquidato, insieme ad altre imposte, quali addizionali regionali, e comunali all'Irpef, Irap ed imposte sostitutive nel modello Unico persone fisiche.

Modalità di presentazione

- Le persone fisiche che abbiano conseguito dei redditi nel corso dell'anno sono tenute alla presentazione del modello Unico.
- La dichiarazione va presentata da maggio a giugno dell'anno successivo al periodo di imposta di riferimento se la presentazione è effettuata per il tramite di un ufficio postale, entro settembre dell'anno successivo al periodo di imposta di riferimento se trasmessa in via telematica.
- Esempio Unico 2014 redditi 2013:
 - Termine dal 2 maggio 2014 al 30 giugno 2014 presentazione per il tramite di ufficio postale;
 - Entro il 30 settembre 2014 se la presentazione del modello Unico è in via telematica.

Trasmissione telematica del modello unico

- Tutti i contribuenti sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato.
- **Presentazione telematica diretta**
 - I contribuenti possono trasmettere direttamente la dichiarazione dei redditi tramite i canali telematici entratel o fisconline.
- **Presentazione tramite intermediari abilitati**
 - Il contribuente consegna la propria dichiarazione sottoscritta ad un intermediario abilitato conservando l'originale della dichiarazione recante la propria firma e quella dell'intermediario abilitato che ha assunto l'impegno alla trasmissione della dichiarazione dei redditi.
- **Presentazione agli uffici postali**
 - Possono presentare il modello Unico cartaceo per il tramite di un ufficio postale, coloro i quali pur possedendo redditi da dichiarare con il mod. 730, non possono presentare il 730, oppure pur potendo presentare il 730 non devono utilizzare alcuni quadri del modello Unico, e chi deve presentare il modello Unico per contribuenti deceduti.
 - Al di fuori dei casi di cui sopra le dichiarazioni presentate per il tramite di uffici postali sono ritenute non redatte in conformità al modello approvato e passibili di una sanzione da Euro 258,00 ad Euro 2.065,00.

Contribuente deceduto termini di presentazione del modello unico

Per unico 2014 redditi 2013

PRESENTAZIONE AGLI UFFICI POSTALI		PRESENTAZIONE TELEMATICA	
DATA DEL DECESSO	TERMINI	DATA DEL DECESSO	TERMINI
1/01/13-28/02/14	ORDINARI DA 2/05/14 A 30/06/14	1/01/13-31/05/14	ORDINARI 30/09/14
1/03/14-30/06/14	TERMINI PROROGATI DI SEI MESI 31/12/14	1/06/14-30/09/14	TERMINI PROROGATI DI 6 MESI 31/03/15

Versamenti

- I versamenti a saldo e quelli relativi al primo acconto devono essere eseguiti entro il 16 giugno dell'anno successivo , al periodo di imposta, oppure entro il 16 luglio con una maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
- Contestualmente al saldo per l'anno precedente va versato un acconto per l'anno in corso.
- Per le imposte scaturenti dalla dichiarazione dei redditi che non superano ciascuna l'importo di Euro 12,00 non vanno effettuati i versamenti.

Acconti

- Gli acconti sono calcolati in via presuntiva e con riferimento alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente.
- Il contribuente esegue il conteggio nel periodo di imposta alla data della loro esecuzione, dunque, gli acconti sono determinati in un momento durante il quale l'ammontare effettivo del reddito non è ancora conosciuto.
- La base di calcolo è data dall'imposta del periodo precedente diminuita delle detrazioni, dei crediti di imposta e delle ritenute spettanti, così come da dichiarazione dell'anno precedente.
- A partire dal periodo di imposta 2013 l'acconto è dovuto in misura pari al 100% della base di calcolo di cui sopra.

Presunzione di redditi inferiori e ricalcolo dell'acconto

- Il contribuente che al momento di versare gli acconti, ritiene che l'imposta dovuta per il periodo in corso sarà inferiore o nulla rispetto alla base di calcolo data dall'imposta dell'anno precedente può:
 - Eseguire un versamento d'acconto inferiore a quanto dovuto, calcolandone l'importo in funzione della minore imposta prevista;
 - In previsione di assenza di obbligazione tributaria, per il periodo di imposta in corso non procedere ad alcun versamento.

Acconti non dovuti

- Gli acconti non sono dovuti nei seguenti casi:
 - Prima dichiarazione dei redditi presentata, non avendo un dato precedente;
 - Decesso del contribuente avvenuto durante il periodo di imposta. Gli eredi non sono tenuti al versamento dell'acconto se il contribuente è deceduto tra il 1° gennaio ed il 30 novembre dell'anno in corso;
 - L'imposta indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo precedente (al netto delle detrazioni, dei crediti di imposta, delle ritenute e delle eccedenze) non supera Euro 51,65.

Termini di pagamento degli acconti

- Gli acconti devono essere effettuati in una o due rate a seconda che l'importo da versare come prima rata si rispettivamente inferiore o superiore ad Euro 103,00;
- Se l'acconto complessivamente dovuto ammonta ad Euro 257,52 i versamenti vanno eseguiti come segue:
 - Il primo nella misura del 40% del dovuto alla data del 16 giugno;
 - Il secondo nella misura del 60% del dovuto entro il 30 novembre.

Individuazione dei redditi da assoggettare all'Irpef

- La residenza è fondamentale ai fini dell'individuazione dei redditi da assoggettare ad Irpef:
- Le persone residenti in Italia sono tassate sull'insieme dei loro redditi, compresi quelli loro imputabili in seguito a partecipazioni in società, indipendentemente da dove questi siano prodotti o dalla cittadinanza del soggetto;
- I redditi delle persone non residenti sono imponibili nel territorio dello stato.
- Le regole di cui sopra possono essere superate da convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni che prevalgono anche su norme interne.

Residenza art. 2 comma 2 Tuir

- Si considerano residenti in Italia le persone che per la maggior parte dell'anno solare abbiano uno dei seguenti requisiti, il primo formale e l'altro di fatto:
 - Risultano iscritte nelle anagrafi della popolazione residente in Italia, anche se hanno soggiornato per gran parte del periodo di imposta all'estero;
 - Non sono iscritte nelle anagrafi ma hanno in Italia alternativamente o il domicilio, avendo stabilito la sede principale dei loro interessi o dei loro affari, o la dimora abituale.

Maggior parte dell'anno solare

- Si verifica il requisito della maggior parte dell'anno solare quando si ha la permanenza in Italia, per almeno 183 (184 negli bisestili), anche non continuativi (Circolare AE 8/06/2004 22E). Ai fini del conteggio dei giorni di permanenza è necessario adottare il criterio dell'effettiva presenza fisica.

Cittadini italiani emigrati in paradisi fiscali

- Si presume residenti i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati nei paradisi fiscali.
- Spetta al contribuente provare l'effettività del trasferimento e la conseguente perdita di residenza in Italia.
- La prova di cui sopra può essere resa con qualsiasi mezzo di prova. Le prove vanno considerate e valutate globalmente.
- Fra i principali aspetti utili per dimostrare l'effettività del trasferimento all'estero figurano la sussistenza di dimora abituale all'estero, effettiva frequenza dei figli presso istituti scolastici del paese estero, rapporto lavorativo a carattere continuativo stipulato nello stesso paese estero, acquisto o locazione di residenze, fatture di erogazione di gas luce e telefono. A tale proposito si veda la Circolare Agenzia delle Entrate del 24/06/1999 n. 140/E, e Cassazione 4 settembre 2013 n. 20285.

Domicilio dei cittadini italiani residenti all'estero

- I cittadini italiani residenti all'estero hanno domicilio fiscale nel Comune in cui il reddito si è prodotto.
- Se il reddito si è prodotto in più Comuni, si considera il Comune in cui è prodotto il reddito più elevato. In caso di accertamento dell'Ufficio rileva, a tale fine, il reddito accertato dall'Ufficio e non quello indicato nella dichiarazione del contribuente.
- I cittadini residenti all'estero in forza di rapporto di servizio con la PA e quelli considerati residenti in quanto emigrati in paradisi fiscali, hanno il domicilio nel Comune di ultima residenza in Italia.

Variazione della residenza

- In caso di cambiamento della residenza durante l'anno, varia anche il domicilio fiscale.
- L'efficacia del mutamento non è immediata:
 - Il mutamento volontario di residenza anagrafica comporta la variazione del domicilio fiscale, decorsi 60 giorni, compreso quello iniziale, senza che occorra alcuna comunicazione, da parte del contribuente all'amministrazione finanziaria;
 - Nel caso di domicilio stabilito con atto dell'Amministrazione finanziaria, la variazione ha efficacia dall'anno successivo a quello in cui il cambiamento è stato comunicato al contribuente.

Variazione volontaria della residenza anagrafica

- Nel caso in cui un contribuente persona fisica cambi il luogo di residenza, non sono necessari ulteriori comunicazioni, a meno che il soggetto non sia titolare di partita iva.
- Per le persone titolari di partita Iva la variazione di residenza comporta l'obbligo di presentazione del modello AA9/11 recante i nuovi dati.

Imputazione dei redditi

- Le imposte sui redditi sono personali, in quanto sono generalmente dovute da ciascun contribuente per i redditi a questi singolarmente imputabili.
- L'esistenza di vincoli familiari o la presenza di alcune situazioni particolari, possono influire sui criteri ordinari di imputazione dei redditi, giungendo anche a determinare uno spostamento dell'obbligazione tributaria in capo ad un altro soggetto (decesso eredi del de cuius).

Famiglia

- La presenza di coniuge e figli può far variare il reddito complessivo da imputare al singolo componente, ovvero può far variare il soggetto a cui imputare i redditi prodotti.
- Si veda a tale proposito l'articolo 4 del Tuir, *Coniugi e figli minori*.

Coniugi

- Indipendentemente dal regime legale che disciplina i rapporti patrimoniali dei coniugi, i proventi derivanti dall'attività lavorativa esercitata separatamente da ciascun coniuge sono imputati per intero in capo a questi.
- Per gli altri proventi la determinazione del reddito complessivo di ciascuno dei coniugi dipende dal regime patrimoniale adottato, di comunione e di separazione dei beni.
- Il reddito complessivo dei coniugi può inoltre essere influenzato dall'esistenza del fondo patrimoniale ovvero di beni dei figli minori soggetti ad usufrutto legale.

Regime dei beni in comunione

- I redditi derivanti dai beni dei coniugi in regime di comunione legale sono generalmente imputati a ciascuno di essi per metà del loro ammontare netto:
 - Beni acquistati congiuntamente o separatamente eccezion fatta per i redditi di cui art 179 cc;
 - Beni acquisiti per donazione e successione quando l'atto specifica che sono attribuiti alla comunione.

Scioglimento della comunione

- Quando la comunione si scioglie, ad esempio in caso di separazione giudiziale dei beni, i beni vengono divisi tra i coniugi, i quali divengono titolari solo ed esclusivamente dei redditi relativi ai beni loro spettanti.
- Similare alla comunione è la fattispecie del fondo patrimoniale. I redditi derivanti dai beni costituenti il fondo patrimoniale sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascun coniuge. In caso di cessazione del fondo si applicano le medesime regole relative allo scioglimento della comunione. In caso di figlio minore è previsto che il fondo duri fino alla maggiore età del figlio più giovane e i redditi dei beni che vi restano destinati sono interamente imputati al coniuge superstite o a quello al quale è stata esclusivamente attribuita l'amministrazione del fondo.

Regime dei beni in separazione

- Se i coniugi mantengono ciascuno la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio, ad ognuno è imputato il reddito derivante dai beni di sua proprietà .

Figli

- Figli maggiorenni: a partire dal giorno del compimento della maggiore età (18 anni), tutti i redditi appartenenti ai figli sono loro direttamente imputabili.
- Figli minorenni: per quanto riguarda i redditi derivanti dai beni appartenenti ai figlio minori non emancipati, occorre distinguere se ricadono o meno nell'usufrutto legale dei genitori.
 - I redditi relativi a beni soggetti all'usufrutto legale dei genitori sono imputati a ciascun genitore per metà del loro ammontare netto. Se vi è solo un genitore o se l'usufrutto legale spetta ad uno solo di loro, i redditi vengono a questi imputati interamente.
 - I redditi relativi ad altri beni sono direttamente imputati al minore in qualità di autonomo soggetto passivo di imposta.

Si riportano i beni esclusi dall'usufrutto legale:

- Proventi derivanti da attività proprie di lavoro ed i beni con questi acquisiti;
- Pensioni di reversibilità attribuite pro quota al figlio minore;
- Beni lasciati o donati specificatamente al minore per intraprendere una carriera un'arte o una professione;
- Beni lasciati, diversi da quelli a titolo di legittima, o donati, con la condizione che i genitori od uno di essi non ne abbiano l'usufrutto.

Decesso del contribuente

- Divengono soggetti passivi gli eredi, con effetto retroattivo sin dal momento dell'apertura della successione. A prescindere dalla loro residenza sono responsabili per le obbligazioni relative ai beni ed ai redditi del defunto residente.
- Tali obbligazioni tuttavia si dividono in due gruppi, a seconda del momento in cui è percepito il reddito:
 - Per i redditi posseduti dal contribuente defunto, anteriormente alla sua morte gli eredi sono solo responsabili dell'imposta dovuta e rispondono in solido per le obbligazioni tributarie;
 - Per i redditi prodotti dal defunto ma percepiti direttamente dagli eredi sono soggetti passivi gli eredi. Un caso molto comune è la corresponsione agli eredi di redditi del defunto da parte di un ente di previdenza.

Altri casi particolari

- Usufrutto e altri diretti reali: In caso di concessione di usufrutto o di altro diritto reale (uso o abitazione), soggetto passivo di imposta è solo l'usufruttuario o il titolare del diritto reale di godimento.
- Comunione e condominio: il reddito è imputato pro quota ai singoli proprietari:
- Fallito: il fallito resta il contribuente sul quale grava il prelievo tributario. Il curatore fallimentare agisce solo come organo di liquidazione del patrimonio del contribuente.
- Incapaci: rientrano in questa categoria gli interdetti e gli inabilitati. I redditi in loro favore vanno loro imputati.

Redditi esclusi da tassazione

art. 3 comma 3 Tuir

- Sono esclusi da tassazione i seguenti redditi:
 - Assegni periodici spettanti al coniuge risultanti dai provvedimenti dell'autorità giudiziaria, che si percepiscono in conseguenza di separazione legale ed effettiva, per il mantenimento dei figli;
 - Assegno di divorzio una tantum;
 - Assegno di maternità per donna lavoratrice;
 - Assegni familiari e somme loro sostitutive o integrative;
 - Indennità corrisposte a titolo di risarcimento di una perdita patrimoniale (danno emergente);
 - Pensioni di guerra, pensioni sociali;
 - Alcune borse di studio (ad esempio quelle corrisposte dalle Università e dagli istituti di istruzione universitaria per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i dottorati di ricerca, per attività di ricerca post lauream, o post dottorato)
 - Compensi percepiti dai componenti dei seggi elettorali per le consultazioni politiche, amministrative, e per i referendum.

Redditi soggetti alla tassazione ordinaria

- L'articolo 6 del Tuir al primo comma classifica i redditi nelle seguenti categorie:
 - Redditi fondiari;
 - Redditi di capitale;
 - Redditi di lavoro dipendente;
 - Redditi di lavoro autonomo;
 - Redditi di impresa;
 - Redditi diversi.

Al secondo comma, l'articolo 6 stabilisce che i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.

Determinazione dell'imposta

- Per determinare l'imposta annualmente dovuta occorre:
 - individuare l'ammontare del reddito complessivo;
 - individuare il reddito imponibile sottraendo al reddito complessivo gli oneri deducibili;
 - Determinare l'imposta lorda applicando le aliquote progressive per scaglioni;
 - Calcolare l'imposta netta sottraendo dall'imposta lorda le detrazioni ed i crediti di imposta.

Reddito complessivo articolo 8 Tuir

- Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni.
- Sono previste regole diverse, ai fini della determinazione del reddito per ogni categoria.

Momento impositivo

Tipologia di reddito	Criteri	Descrizione
Lavoro autonomo	cassa	I redditi diventano imponibili nel momento in cui vengono percepiti
Lavoro dipendente		
Redditi di capitale		
Redditi diversi		
Redditi di impresa	competenza	A prescindere dall'effettiva percezione del reddito rileva la competenza economica
Redditi fondiari	Titolarità	Rileva la disponibilità del bene in base alla proprietà del medesimo o ad altro diritto reale. In caso di immobile locato è possibile non dichiarare i canoni in presenza della convalida di sfratto

Calcolo dell'imposta

- Sul reddito imponibile, arrotondato ai centesimi di euro, vengono applicate le aliquote progressive per scaglioni di reddito determinando l'imposta lorda.
- Dall'imposta lorda vengono sottratte le detrazioni ed i crediti di imposta.
- Le detrazioni spettano per il fatto di avere familiari a carico, per aver sostenuto determinati oneri, o per aver conseguito particolari tipologie di reddito.
- Sono quindi previste detrazioni nei seguenti casi:
 - Presenza di familiari a carico;
 - Svolgimento di attività di lavoro dipendente, autonomo o di impresa;
 - Sostenimento di determinati oneri.

Familiari a carico art. 12 Tuir

- I familiari possono essere ritenuti a carico se il loro reddito non supera Euro 2.840,51.

Familiare	Condizione di rilevanza
Coniuge (marito o moglie no conviventi)	a carico anche se non convivente purchè non legalmente ed effettivamente separato
	a carico separato o divorziato solo se convivente o se percepisce assegni alimentari volontari, non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria
Figli	a carico a prescindere dall'età del figlio dalla residenza in Italia o all'estero, dalla convivenza con i genitori
Genitori	a carico solo se conviventi o se percepiscono assegni alimentari volontari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria
Nonni	
Nipoti	
Suoceri nuore e generi	

Calcolo del limite di reddito

- Per il calcolo del limite di reddito di Euro 2.840,51 occorre tenere conto:
 - dei canoni di locazione tassati con cedolare secca,
 - Dei redditi di impresa o di lavoro autonomo assoggettati al regime dei contribuenti minimi;
 - Dei redditi degli sportivi dilettanti se inferiori ad Euro 7.500,00 o inferiori a 28.158,28.

Coniuge a carico

- La misura della detrazione cambia a seconda del reddito complessivo e non spetta se il reddito supera Euro 80.000,00.
- Con reddito complessivo non superiore ad Euro 15.000,00 la detrazione è calcolata come segue: $800 - [110X(\text{Reddito compl.}/15.000)]$.
- Con reddito compreso tra 15.000,00 e 29.000,00 Euro la detrazione è pari ad Euro 690,00.
- Con reddito tra 29.000,00 e 29.2000,00 la detrazione è pari ad Euro 700,00.
- Con reddito compreso tra 29.200,00 e 34.700,00 la detrazione è pari ad Euro 710,00.
- Con reddito compreso tra 34.700,00 ed 35.000,00 la detrazione è pari ad Euro 720,00.
- Con reddito compreso tra 35.000,00 e 35.100,00 la detrazione è pari ad Euro 710,00.
- Con reddito compreso tra 35.100,00 e 35.200,00 la detrazione è pari ad Euro 700,00.
- Con reddito compreso tra 35.200,00 e 40.000,00 la detrazione è pari ad Euro 690,00.
- Con reddito compreso tra 40.000,00 e 80.000,00 la detrazione è calcolata come segue: $690X[(80.000,00 - \text{Reddito compl.})/40.000,00]$.

NB La detrazione eccedente Euro 690,00 non va rapportata al periodo in cui il coniuge è a carico.

Figli a carico

- La detrazione varia a seconda del reddito complessivo del contribuente

Numero figli	Età figli	Importo detrazione per ciascun figlio
1	< 3 anni	$1.220X[(95.000-\text{reddito})/95.000,00]$
	> 3 anni	$950X[(95.000,00-\text{reddito})/95.000,00]$
2	< 3 anni	$1.220X[(110.000-\text{reddito})/110.000,00]$
	> 3 anni	$950X[(110.000,00-\text{reddito})/110.000,00]$
3	< 3 anni	$1.220X[(125.000-\text{reddito})/125.000,00]$
	> 3 anni	$950X[(125.000,00-\text{reddito})/125.000,00]$
4	< 3 anni	$1.420X[(140.000,00-\text{reddito})/140.000,00]$
	> 3 anni	$1.150X[(140.000,00-\text{reddito})/140.000,00]$
5	< 3 anni	$1.420X[(155.000,00-\text{reddito})/155.000,00]$
	> 3 anni	$1.150X[(155.000,00-\text{reddito})/155.000,00]$
Oltre 5		L'importo di Euro 155.000,00 è aumentato per tutti di Euro 15.000,00 per ogni figlio successivo al 5°. Rimane invariata la base di calcolo della detrazione

Ulteriori detrazioni

- Le detrazioni per figli a carico sono aumentate di Euro 400,00 per ogni figlio portatore di handicap.
- Le famiglie con almeno 4 figli a carico godono di un'ulteriore detrazione complessiva di Euro 1.200,00 indipendentemente dal numero dei figli eccedenti il quarto.

Ripartizione della detrazione

- Per i genitori non separati la ripartizione della detrazione è del 50% ciascuno, oppure, previo accordo tra i due può essere attribuito il 100% al genitore col reddito più alto.
- Genitori separati: in caso di affidamento ad uno solo dei genitori la detrazione spetta interamente al genitore affidatario, a meno che un diverso accordo tra le parti preveda una detrazione del 50%. In caso di affidamento congiunto oppure con figli maggiorenni la detrazione è ripartita tra i due genitori nella misura del 50%.
- Genitori non coniugati: in assenza di provvedimenti di affidamento la detrazione va attribuita ad entrambi i genitori nella misura del 50% salvo la possibilità di un accordo tra le parti per la detrazione al genitore con reddito più elevato. In presenza di provvedimenti di affidamento la detrazione spetta al genitore affidatario.
- Genitore vedovo: la detrazione spetta per intero al genitore vivente.

Incapienza Irpef

- Nel caso in cui la detrazione sia superiore all'ammontare dell'imposta lorda è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta.
- Il credito può essere attribuito al lavoratore dipendente o pensionato direttamente in busta paga.
- Negli altri casi il credito è evidenziato in dichiarazione dei redditi per essere utilizzato in compensazione oppure richiesto a rimborso.

Altri familiari a carico

- Ogni familiare a carico diverso dal coniuge e dai figli dà diritto al contribuente, con reddito complessivo non superiore ad Euro 80.000,00 ad una detrazione di Euro 750,00 modulata in base al reddito come segue:
- $750 \times (80.000,00 - \text{reddito}) / 80.000,00$.

Detrazioni per attività di lavoro

- Le detrazioni per attività di lavoro spettano esclusivamente ai soggetti che abbiano un reddito complessivo non superiore ad Euro 55.000,00, e vengono calcolati in maniera differente a seconda della tipologia di reddito conseguito.
- La detrazione non viene applicata in caso di contribuenti soggetti ad imposta sostitutiva.

Detrazione per redditi di lavoro dipendente

- La detrazione varia a seconda del reddito e va rapportata al periodo di lavoro nell'anno.

Reddito complessivo	Importo detrazione
non superiore 8.000,00	1.880,00
compreso tra 8.000,00 e 28.000,00	$978 + [(902 \times (28.000,00 - \text{reddito})) / 20.000,00]$
compreso tra 28.000,00 e 55.000,00	$978 \times [(55.000,00 - \text{reddito}) / 27.000,00]$

Detrazione per redditi di pensione

- I soggetti titolari di reddito di pensione hanno diritto ad una specifica detrazione, rapportata al periodo di pensione nell'anno e non cumulabile con quella prevista per redditi di lavoro dipendente. La detrazione varia in funzione del reddito e dell'età del pensionato.

Detrazione per pensionati con età inferiore a 75 anni

Reddito complessivo	Importo detrazione
non superiore a 7.500,00	1.725,00
compreso tra 7.500,00 e 15.000,00	$1.225 + [470 \times (15.000,00 - \text{reddito}) / 7.500,00]$
compreso tra 15.000,00 e 55.000,00	$1.255 \times [(55.000,00 - \text{reddito}) / 40.000,00]$

Detrazione per pensionati con età non inferiore a 75 anni

Reddito complessivo	Importo detrazione
non superiore a 7.500,00	1.783,00
compreso tra 7.500,00 e 15.000,00	$1.297 + [486 \times (15.000,00 - \text{reddito}) / 7.250,00]$
compreso tra 15.000,00 e 55.000,00	$1.297 \times [(55.000,00 - \text{reddito}) / 40.000,00]$

Altri redditi che danno diritto alla detrazione

- I titolari di redditi di lavoro autonomo, impresa minore, con esclusione di quelle in contabilità ordinaria, e di redditi occasionali che siano di impresa o lavoro autonomo hanno diritto alla seguente detrazione.
- Per questa tipologia di reddito la detrazione non va ragguagliata al periodo di svolgimento dell'attività.

Modalità calcolo detrazione impresa minore lavoro autonomo e prest. occ.

Reddito complessivo	Importo detrazione
non superiore a 4.800,00	1.104,00
compreso tra 4.800,00 e 55.000,00	$1.104 \times [(55.000,00 - \text{reddito}) / 50.200,00]$



Oneri deducibili e detraibili

- Oneri deducibili dal reddito complessivo;
- Oneri che danno diritto ad una detrazione dall'imposta.

Tipologia di onere	Deduzione	Detrazione
Assegni periodici al coniuge	X	
Assicurazioni		X
Contributi previdenziali ed assistenziali	X	
Liberalità	X	X
Interessi passivi sui mutui		X
Spese risp. Energetico e recupero pat.ed.		X
Spese mediche e veterinarie		X
Spese funebri		X

Redditi fondiari art. 25 Tuir

- I redditi fondiari sono i redditi attribuiti a seguito della detenzione di un diritto reale su beni immobili situati in Italia.
- In alcuni casi tali redditi non vengono sottoposti né all'Irpef né alle addizionali regionali e comunali sostituite da Imu.
- I redditi fondiari, quindi redditi di terreni e fabbricati, vanno riportati rispettivamente nei quadri RA ed RB del modello Unico.

Terreni

- I terreni producono in base a rendita determinata dall'iscrizione a catasto terreni.
- Il reddito si distingue in dominicale e agrario.
- Il primo è imputato al proprietario o colui il quale detiene un diritto reale sull'immobile, il secondo a chi effettivamente coltiva il terreno.
- Non producono reddito fondiario i terreni nelle seguenti condizioni:
 - Terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani (ad esempio giardini);
 - Terreni dati in affitto per uso diverso da quello agricolo (cave, campeggi, riserve di caccia), in quanto il reddito rientra nella categoria dei redditi diversi;
 - Terreni, parchi e giardini aperti al pubblico.

Reddito dominicale

- Il reddito dominicale deriva dalla proprietà (o altro diritto reale) del terreno.
- Dal 2012 l'Imu sostituisce l'Irpef e le addizionali comunali a meno che il terreno non sia affittato.
- Il reddito dominicale è calcolato assumendo la rendita catastale rivalutata dell'80%, all'importo così ottenuto va applicata un'ulteriore rivalutazione del 15% o del 5% se il terreno fosse posseduto da IAP (imprenditore agricolo professionale).

Reddito agrario

- Il reddito agrario esprime la redditività media dell'esercizio di attività agricole in senso stretto art. 32 Tuir (attività dirette alla coltivazione del terreno e silvicoltura).
- Il reddito è imputato all'affittuario del terreno o al proprietario negli altri casi.
- Anche in questo caso viene assunto il dato catastale, rivalutato del 70% poi ulteriormente rivalutato del 15% o 5%.

Esempio di calcolo

Reddito	Rivalutazione	Proporzione ai giorni	Redditi con terreni deteunuti tutto l'anno
Dominicale 100	207 (100X1,80X1,15)	207X(giorni/365)	207
Agrario 150	293 (150X1,70X1,15)	293X(giorni/365)	293

Fabbricati

Sono produttivi di reddito fondiario i fabbricati dotati di specifica rendita che sono o che devono essere iscritti a catasto edilizio urbano.

Sono titolari di reddito fondiario coloro i quali detengono la proprietà o altro diritto reale sull'immobile nonché i seguenti soggetti:

- Assegnatari di alloggi con patto di futura vendita;
- Soci di società cooperative edilizie provvisoriamente assegnatari;
- Titolari di diritto di abitazione (coniuge del defunto proprietario).

Non producono reddito fondiario i seguenti immobili:

- Costruzioni rurali;
- Immobili destinati esclusivamente all'esercizio di culto, compresi i monasteri di clausura;
- Immobili con destinazione ad uso culturale (musei, biblioteche, archivi, emeroteche, cineteche) quando il possessore non abbia alcun diritto dall'utilizzo dell'immobile.

Determinazione del reddito

- Il reddito dei fabbricati viene riportato nel quadro RB del modello Unico segnalando la fattispecie in cui l'assoggettamento ad Imu comporta il non assoggettamento ad Irpef ed addizionali, totale o parziale.
- Il reddito va rapportato al periodo ed alla percentuale di possesso.
- In caso di fabbricati non locati, il reddito è dato dalla rendita catastale rivalutata del 5%, in un determinato caso tale importo va aumentato di $1/3$.

Fabbricati non locati

- Per i fabbricati non locati l'assoggettamento del reddito è connesso all'assoggettamento o meno ad Imu, in quanto, quest'ultima sostituisce (in un caso solo parzialmente) le imposte dirette dovute sul medesimo immobile.
- Dal 2013, l'Imu sull'abitazione principale e relative pertinenze non è dovuta, salvo che si tratti di fabbricati classificati nelle categorie A/1, A/8, e A/9 e relative pertinenze. A seguito dell'esenzione Imu il reddito fondiario dell'abitazione principale concorre alla formazione del reddito complessivo, pur non essendo di fatto soggetto a tassazione a causa di deduzione di importo pari al reddito dell'abitazione principale.
- Per i fabbricati diversi dall'abitazione principale si applica l'Imu che sostituisce l'Irpef e le relative addizionali, salvo che si tratti di immobili ad uso abitativo situati nello stesso comune in cui si trova l'immobile adibito ad abitazione principale. In quest'ultimo caso il reddito va assoggettato ad Irpef e relative addizionali in misura pari al 50%.

Abitazione principale e relative pertinenze

- Per abitazione principale si intende:
 - quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente. In generale l'abitazione corrisponde a quella utilizzata nel Comune di iscrizione anagrafica;
 - Il fabbricato che costituisce dimora principale soltanto dei familiari del contribuente stesso;
 - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti (anziani disabili) che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.

Le pertinenze sono gli immobili classificati o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, ad esempio (C/2 depositi o cantine, C/6 autorimesse, C/7 tettoie) destinati ed effettivamente utilizzati in modo durevole a servizio dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per individuare un immobile come pertinenza occorre che lo stesso sia vincolato per volontà del proprietario e per sua funzione al bene principale.

Fabbricati diversi

- Per i fabbricati diversi dall'abitazione principale si applica l'imu che sostituisce l'irpef e le relative addizionali, salvo che si tratti di immobili ad uso abitativo situati nello stesso comune in cui si trova l'immobile. In quest'ultimo caso il reddito va assoggettato a tassazione ordinaria nella misura del 50%.
- Se si tratta di immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione il reddito va maggiorato di $\frac{1}{3}$.

Fabbricati locati

- Il reddito dei fabbricati locati è individuato in base al canone di locazione, o se maggiore, al reddito catastale.
- Per gli immobili ad uso abitativo è prevista l'opportunità di optare per un'imposta sostitutiva denominata cedolare secca.
- In caso di immobile ad uso abitativo, in parte utilizzato come abitazione principale, ed in parte concesso in locazione, il reddito dello stesso è individuato tra il maggiore dei seguenti importi:
 - rendita catastale rivalutata del 5% (rapportata ai giorni e alla percentuale di possesso);
 - canone di locazione rapportato alla percentuale di possesso.

Possono verificarsi le seguenti situazioni:

rendita maggiore o uguale al canone	abitazione principale non soggetta ad imu	la rendita concorre a formare la base imponibile ma si applica la deduzione di pari importo
	abitazione soggetta ad imu	la rendita non è soggetta ad irpef
rendita inferiore al canone di locazione	indipendentemente dall'Imu	il canone va assoggettato a tassazione salvo opzione per la cedolare secca

Fabbricati locati regole ordinarie

- Il reddito dei fabbricati concessi in locazione libera deve essere dichiarato a prescindere dall'effettiva percezione dei canoni salvo in caso di convalida di sfratto.
- Il reddito imponibile è individuato in misura del maggiore tra:
 - canone risultante dal contratto ridotto del 5% (deduzione forfetaria spese);
 - rendita catastale rivalutata del 5%.

In caso di fabbricati di interesse storico il canone va ridotto del 35% e la rendita del 50%.

Se il locatore, dichiarando il reddito dell'immobile come sopra, riporta un reddito non inferiore al 10% del valore dell'immobile individuato in base alla rendita catastale non è oggetto di indagine o accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria.

In caso di omessa registrazione del contratto si presume salvo documentazione che attesti il contrario che il canone sia pari al 10% del valore dell'immobile.

La rilevanza dei canoni viene meno a seguito di risoluzione del contratto.

Abitazione locata a canone controllato

- Per le abitazioni situate nei Comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, e Venezia, Comuni confinanti coi precedenti, Comuni capoluogo di Provincia, e Comuni considerati ad alta densità abitativa, relativamente alle quali sono stati stipulati contratti a canone concordato il reddito imponibile è ulteriormente ridotto del 30%.

Opzione per la cedolare secca

- Possono optare per la cedolare secca le persone fisiche, titolari di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento sull'immobile che non agiscono nell'esercizio di attività di impresa, di arti o professioni.
- Gli immobili oggetto dei contratti di locazione devono essere ad uso abitativo. Deve quindi trattarsi di immobili censiti al catasto nella categoria A, da A/1 a A/11, eccetto A/10, oppure deve essere presentata domanda di accatastamento in tale tipologia abitativa.
- Rientrano nell'opzione le pertinenze C/2, C/6, C/7 degli immobili di cui sopra.
- La cedolare non è applicabile nei seguenti casi:
 - immobile situato all'estero;
 - Immobile concesso in sublocazione;
 - Immobile accatastato come abitativo, ma locato per uso ufficio o promiscuo.

Opzione

- L'opzione è esercitata con diverse modalità ed entro termini diversi a seconda che sia esercitata sin dall'inizio in sede di registrazione del contratto oppure in un momento successivo, per le annualità successive alla prima.
- L'opzione vincola il locatore all'applicazione del regime per il periodo di durata del contratto salvo revoca in ciascuna annualità successiva da effettuarsi presentando il modello RLI, entro il termine previsto per il pagamento dell'imposta di registro relativa all'annualità di riferimento. Resta salva la facoltà di optare per la cedolare secca nelle annualità successive.
- L'efficacia dell'opzione è subordinata alla preventiva comunicazione da parte del locatore al conduttore della scelta del regime opzionale e conseguente rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo per tutta la durata dell'operazione. La comunicazione deve avvenire tramite lettera raccomandata; non è valida la raccomandata a mano anche con ricevuta sottoscritta dal conduttore. In caso di più conduttori l'opzione va comunicata a ciascuno di essi.

Registrazione

- Il locatore che intende esercitare l'opzione in sede di prima registrazione del contratto, deve compilare il modello RLI, in cui, oltre i dati relativi al locatore, al conduttore, all'immobile, va barrata apposita casella, <<cedolare secca>>. In sede di registrazione non sono dovute l'imposta di registro e l'imposta di bollo. Tali tributi non sono dovuti nemmeno in caso di risoluzione anticipata del contratto.
- L'opzione esercitata in un'annualità successiva alla prima registrazione del contratto o successiva alla proroga dello stesso deve avvenire entro il termine previsto per il versamento dell'imposta di registro dovuta annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno, vale a dire entro 30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità, presentando il modello RLI. Tale modalità deve essere osservata anche nel caso in cui il contribuente abbia corrisposto l'imposta dovuta per la registrazione del contratto in un'unica soluzione al momento della registrazione.

Calcolo dell'imposta e versamento

- La cedolare secca si calcola applicando alla base imponibile l'aliquota del 21% o del 15% a seconda delle caratteristiche del contratto:
 - per i contratti a canone libero si applica l'aliquota del 21%;
 - per i contratti a canone concordato si applica l'aliquota del 15%.

La base imponibile è data dal maggiore tra: i canoni maturati, e la rendita catastale rivalutata del 5%.

La cedolare secca è dovuta a saldo, relativamente all'anno precedente, e, in acconto per l'anno in corso, entro i termini di versamento a saldo e in acconto dell'Irpef.

Effetto dell'opzione della cedolare sul reddito

- La cedolare secca sostituisce l'Irpef progressiva, le addizionali regionali e comunali escludendo dal reddito complessivo i canoni di locazione.
- Il reddito fondiario assoggettato a cedolare secca va comunque indicato in dichiarazione dei redditi, e va computato al reddito complessivo in tutti i casi in cui le norme fanno riferimento al possesso di requisiti reddituali per il riconoscimento della spettanza di o per la determinazione di deduzioni detrazioni, benefici, anche di natura non tributaria.

Redditi di lavoro dipendente

- La categoria dei redditi di lavoro dipendente comprende le retribuzioni percepite in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato, le pensioni, e gli assegni ad esse equiparate.
- Le retribuzioni sono costituite dal compenso del lavoratore e comprendono tutte le somme e i valori (beni e servizi) percepiti a qualunque titolo in relazione al rapporto di lavoro.
- Sono definiti lavoratori dipendenti coloro i quali svolgono attività alle dipendenze e sotto la direzione di altri, senza assunzione di rischio, con rispetto dell'orario di lavoro per una retribuzione erogata periodicamente e predeterminata.

Momento impositivo

- I redditi di lavoro dipendente sono imponibili nel momento della loro percezione (criterio di cassa). Per i redditi in natura occorre fare riferimento al momento in cui il bene o il servizio escono dalla disponibilità dell'erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore.
- Si considerano percepiti nel periodo di imposta anche le somme e i valori relativi al periodo stesso ma corrisposti entro il 12 gennaio del periodo successivo (criterio di cassa allargato).

Elementi della retribuzione

- **Retribuzione diretta:** è costituita da tutte le somme in denaro e i valori relativi ai beni e servizi (c.d. retribuzioni in natura) percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione al rapporto di lavoro (salario o stipendio base, tredicesima o altre mensilità, scatti di anzianità, compensi per lavoro straordinario).
- **Retribuzione indiretta o sostitutiva:** è quella corrisposta a prescindere dalla effettiva prestazione di lavoro. Ne fanno parte le indennità aventi natura previdenziale (anche se anticipate a carico del datore) a carico dell'Inps, ed ogni altra indennità come ad esempio: indennità di malattia, maternità, e disoccupazione.
- **Somme risarcitorie:** sono tassate solo ed esclusivamente le somme a titolo di risarcimento le somme consistenti nella perdita di redditi (c.d. lucro cessante) ad esempio rendite Inail per inabilità permanente totale o parziale, per assegni di assistenza personale a seguito di inabilità generale, oppure somme percepite dal dipendente in via transattiva.
- **Compensi ed indennità di fine rapporto:** rientrano le somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro come il trattamento economico di fine rapporto ed altra indennità collegate.

Tassazione

- Le regole di imposizione dei redditi di lavoro dipendente si basano fondamentalmente sull'applicazione della ritenuta alla fonte. Sono previsti due regimi quello della tassazione ordinaria e quello della tassazione separata.
- Per le somme corrisposte a titolo di premi di produttività è prevista, in sostituzione della tassazione ordinaria, un'imposta sostitutiva del 10%.

Tassazione ordinaria

- È il sistema normale di calcolo dell'imposta dovuta sulle somme e sui valori percepiti dal lavoratore. Si sviluppa in due fasi:
 - corresponsione della retribuzione periodica, con applicazione delle ritenute di acconto da parte del datore di lavoro;
 - eventuale conguaglio a fine anno da parte del datore di lavoro.

Calcolo dell'imposta periodica

- Nel determinare la ritenuta sui compensi del lavoratore, il datore deve procedere secondo i criteri generali, tuttavia gli scaglioni di reddito devono essere commisurati al periodo di paga. Di altri elementi quali oneri detraibili e crediti di imposta terrà conto in sede di conguaglio a fine anno.
- Per determinare la ritenuta di acconto il datore di lavoro deve considerare tutta la parte imponibile di retribuzione applicare sulla retribuzione imponibile la ritenuta sulla base delle aliquote progressive per scaglioni di reddito, sottraendo le detrazioni spettanti al lavoratore.

Conguaglio fiscale

- Il datore di lavoro deve effettuare il conguaglio tra l'ammontare delle ritenute operate e l'imposta dovuta sulla totalità dei compensi erogati nello stesso periodo.
- L'operazione di conguaglio deve avvenire, per i compensi relativi all'anno precedente entro il 28 febbraio, in caso di cessazione del rapporto di lavoro quando questa avviene.

Adempimenti del datore di lavoro

- Tenuta del libro unico del lavoro;
- Versamento delle ritenute di acconto;
- Invio al dipendente del modello Cud entro il 28 febbraio dell'anno successivo (a partire dal 2015 con riferimento all'anno di imposta 2014 i sostituti di imposta devono trasmettere telematicamente all'agenzia delle entrate, entro il 7 marzo, la certificazione unica relativa al lavoro dipendente e lavoro autonomo già rilasciata al 28 febbraio);
- Mod. 770

Adempimenti del lavoratore

- Dichiarazione annuale: i lavoratori dipendenti, se non hanno altri redditi sono generalmente esonerati dall'obbligo di presentazione del modello unico. In ogni caso, anche se esonerati possono comunque provvedere all'invio.
- Dichiarazione al datore di lavoro: per fruire delle detrazioni per familiari a carico il lavoratore deve presentare una dichiarazione sulle condizioni di spettanza di tali detrazioni.

Tassazione ridotta di premi produttività

- Al fine di incrementare la produttività del lavoro è prevista una tassazione ridotta facoltativa, con imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali, del 10%.
- Per il 2014 la disciplina di cui sopra trova applicazione al settore privato, per coloro i quali hanno conseguito, nel 2013, un reddito di lavoro dipendente non superiore ad Euro 40.000,00 al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2013 ad imposta sostitutiva.
- La retribuzione di produttività individualmente riconosciuta ai fini dell'imposta sostitutiva, per il 2014 non può superare Euro 3.000,00.
- I redditi assoggettati ad imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo del percipiente, consentendo allo stesso di beneficiare di detrazioni maggiori.
- Gli stessi redditi non concorrono alla determinazione della situazione economica equivalente (isee) del percipiente e del suo nucleo familiare.
- Tali redditi rilevano ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali del contribuente e del suo nucleo familiare.

Tassazione separata

- Sono assoggettate a tassazione separata le seguenti tipologie di reddito:
 - TFR ed indennità equipollenti;
 - altre indennità e somme corrisposte una tantum in occasione della cessazione del rapporto di lavoro;
 - arretrati, emolumenti relativi a prestazioni di lavoro riferibili ad anni precedenti, per effetto di leggi, contratti collettivi, sentenze, atti amministrativi, o altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti;
 - redditi percepiti dagli eredi del lavoratore defunto.

Calcolo dell'imposta

- Le tipologie di reddito di cui al precedente punto vengono tassate con modalità diverse, e senza cumularsi con gli altri redditi percepiti nell'anno.

Tfr

- Le modalità di determinazione della base imponibile variano a seconda che le quote siano maturate prima o dopo il 1° gennaio 2001.
- Per coloro i quali hanno iniziato il rapporto di lavoro prima del 2001 occorre dividere le somme corrisposte in due quote.
- Il datore di lavoro provvede ad un calcolo della tassazione in via provvisoria. L'agenzia delle entrate esegue il calcolo in via definitiva.

Base imponibile TFR

- Per le quote maturate ante 31/12/2000 l'imponibile è individuato sottraendo al TFR una detrazione pari ad Euro 309,87 per ogni anno di anzianità effettiva.
- Dal 2001 la base imponibile è individuata dall'importo maturato al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva dell'11%.

Calcolo dell'imposta sul TFR

- Dopo aver individuato la base imponibile occorre determinare l'aliquota media come segue:
- Vengono sommate le quote di TFR maturate al 31/12/2000 e maturate dopo tale data (quest'ultima al netto della rivalutazioni), divise per gli anni di anzianità e moltiplicate per 12. Si ottiene così un reddito di riferimento sul quale si calcola l'Irpef, al netto delle addizionali in base alle aliquote in vigore al momento in cui è maturato il diritto di percepire il TFR. Dal rapporto tra l'imposta di cui sopra ed il reddito di riferimento si ottiene l'aliquota media.

Schema di calcolo

RR (reddito di riferimento):	TFR1+(TFR2-RIVALUTAZIONE		X 12	
			N anni anzianità	
Aliquota media		Imposta sul reddito di riferimento		X 100
		Reddito di riferimento		

Calcolo dell'imposta sul TFR

- Successivamente al calcolo di cui sopra gli uffici finanziari riliquidano l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei 5 anni precedenti a quello di cessazione del rapporto, e se le maggiori o le minori imposte, sono di importo non inferiore ad Euro 100,00, notificano la cartella di pagamento.

Compensi liquidati agli eredi

È sottoposta al regime di tassazione separata anche tutta una serie di compensi di spettanza del lavoratore deceduto, tassati però con modalità diverse a seconda che siano collegati alla cessazione del rapporto di lavoro oppure siano maturati in costanza di rapporto.

Per il Tfr le indennità vanno liquidate agli eredi e sono tassate con le regole previste per la tassazione del Tfr in proporzione a quanto percepito dagli eredi. Nel caso in cui il lavoratore cessi il rapporto di lavoro e muoia senza aver percepito le sue spettanze le indennità cadono in successione ed il datore di lavoro è tenuto a chiedere prova della presentazione della dichiarazione di successione.

In caso di somme non collegate ad indennità di fine rapporto, le stesse dovranno essere corrisposte agli eredi, trattenendo la somma risultante dall'applicazione dello scaglione Irpef minimo.

Pensioni

- I redditi derivanti da pensione ed assegni equiparati sono tassati secondo le modalità previste per i redditi di lavoro dipendente.
- Per pensione si intende un trattamento economico periodico e continuativo erogato da enti pubblici di previdenza sociale, e da altri organismi, anche privati.
- Costituiscono reddito tassabile le pensioni nazionali, e cioè quelle che lo Stato o altri soggetti residenti in Italia corrispondono a soggetti residenti o non residenti, e le pensioni estere, corrisposte da enti di uno stato estero a soggetti residenti in Italia.

Tipologie di pensione

- Pensione di quiescenza: ad esempio pensione di vecchiaia anzianità, di reversibilità. Tali pensioni sono imponibili;
- Pensioni di invalidità anche queste pensioni sono imponibili;
- Pensioni assistenziali: sono esenti e riguardano cittadini affetti da particolari menomazioni psicofisiche, i cosiddetti invalidi civili, pensioni sociali ed indennità di accompagnamento;
- Pensioni di guerra: spettano agli invalidi di guerra, agli orfani, alle vedove di guerra e sono esenti.

Tassazione

- Le modalità di imposizione delle pensioni sono simili a quelle previste per il reddito di lavoro dipendente, per quanto riguarda la ritenuta alla fonte ed il calcolo delle detrazioni.
- Per quanto riguarda le pensioni estere percepite da soggetti non residenti occorre fare riferimento alle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

Redditi assimilati ai quelli di lavoro dipendente

- La disciplina dei redditi di lavoro dipendente è stata estesa ad altri redditi che sono definiti assimilati in quanto percepiti in assenza di un rapporto di lavoro subordinato. Ai fini della determinazione e tassazione dei redditi valgono regole previste per i redditi di lavoro dipendente.
- Si tratta di:
 - - Collaborazioni coordinate e continuative;
 - - borse di studio (in alcuni casi la legge prevede esenzioni dal reddito ad esempio per le borse corrisposte dalle Università per frequenza a scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento);
 - - capitali e rendite periodiche corrisposte da fondi pensione al raggiungimento dell'età pensionabile;
 - - Indennità e compensi per lo svolgimento di funzioni pubbliche (membri Commissioni tributarie e giudici di pace);
 - - Indennità corrisposte per cariche elettive (membri del Parlamento nazionale ed europeo, consiglieri comunali, amministratori locali, giudici della Corte costituzionale);
 - - lavoratori socialmente utili;
 - - Personale dipendente del Servizio Sanitario nazionale esercente attività libero professionale intramuraria.
- Quest'ultimo caso ha una particolarità. I compensi percepiti per l'attività esercitata presso studi professionali privati, a seguito di autorizzazione del direttore generale della ASL, costituiscono reddito nella misura del 75% del loro ammontare.

Redditi di lavoro autonomo

- I redditi di lavoro autonomo si distinguono in due tipologie: redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e redditi assimilati. In entrambi i casi il reddito è soggetto a ritenuta alla fonte da applicarsi da parte di effettua il pagamento se sostituto di imposta.
- L'articolo 53 del Tuir definisce quali redditi di lavoro autonomo, quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Le caratteristiche della fattispecie sono l'autonomia, e cioè lo svolgimento dell'attività senza alcun vincolo di subordinazione, professionalità ed abitualità, questo senza che l'attività professionale sia necessariamente svolta dal contribuente in via esclusiva.
- Non è sempre facile distinguere l'attività di lavoro autonomo da un'attività imprenditoriale. L'attività di lavoro autonomo normalmente si caratterizza per una prevalenza del lavoro rispetto al capitale.
- L'attività di lavoro autonomo può essere svolta individualmente oppure in forma associata, per il tramite di associazioni professionali.

Modalità di determinazione del reddito

- Per gli artisti e professionisti è normalmente previsto un regime di determinazione analitico del reddito, che concorre alla formazione del reddito complessivo sebbene, siano previsti regimi particolari con imposte sostitutive.
- Il reddito di lavoro autonomo viene secondo la regola generale indicato nel quadro E del modello Unico un indicazione dei compensi e degli oneri sostenuti per l'esercizio dell'attività.

Regime analitico ordinario

- Il reddito è determinato analiticamente come differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti e le spese sostenute secondo il principio di cassa. Concorrono alla formazione del reddito i compensi incassati, e le spese pagate nel periodo di imposta.
- Unica deroga al principio di cassa per la competenza è prevista per gli ammortamenti dei beni del lavoratore autonomo.

Compensi

- Sono considerati compensi tutti i proventi percepiti, al netto dell'iva, nel periodo di imposta in relazione all'attività artistica o professionale con esclusione delle somme riaddebitate ad altri colleghi per l'uso comune dei locali.
 - Compensi in denaro o in natura (valore normale). Sono esclusi i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per incarichi non inerenti l'esercizio dell'attività artistica o professionale;
 - Interessi moratori e per dilazioni di pagamento, maturati su crediti per prestazioni di lavoro autonomo;
 - Corrispettivi percepiti in più annualità a seguito della cessione di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale (marchio distintivo di studio, o diritto di sfruttamento dell'immagine). Se tali corrispettivi vengono percepiti in unica soluzione si applica la tassazione separata.
 - Indennità o risarcimenti conseguiti per la perdita di redditi (ad esempio indennità di maternità);
 - Spese rimborsate;
 - Contributi del 4% Inps addebitato al committente per i professionisti senza CP.

Riaddebito spese ai colleghi per uso comune degli uffici

- Le somme incassate per il riaddebito dei costi ad altri professionisti per l'uso comune degli uffici non costituiscono un compenso.
- Il professionista a cui sono intestate le utenze deduce parzialmente il costo è cioè per la parte solo ed esclusivamente di sua competenza.
- Il collega che rimborsa al professionista la sua quota di costi, deduce tali costi secondo il principio di cassa.

Cessione e cessazione dell'attività professionale

- Il corrispettivo percepito dal professionista a fronte della cessione della clientela rientra fra i compensi dell'attività professionale. Se il corrispettivo è percepito in un'unica soluzione va assoggettato a tassazione separata (aliquota media del biennio precedente).
- Se i corrispettivi vengono percepiti in più rate la tassazione è quella ordinaria.
- Nel caso in cui un professionista percepisca dei compensi dopo la cessazione dell'attività gli stessi vanno considerati come redditi diversi (redditi di lavoro autonomo occasionale).

Spese

- Sono deducibili le spese effettivamente pagate se:
 - inerenti e cioè hanno attinenza all'attività di lavoro autonomo;
 - documentate.
- Sono interamente deducibili le seguenti spese:
- Cancelleria valori bollati e postali;
 - Compensi corrisposti a terzi per servizi prestati al professionista o artista;
 - Spese prestazioni di lavoro dipendente e relativi contributi previdenziali ed assistenziali (quelli del professionista sono deducibili dal reddito complessivo);
 - Interessi passivi;
 - Libri riviste e sussidi per l'aggiornamento professionale;
 - Premi di assicurazione;
 - Tasse pagate con esclusione delle imposte sui redditi, irap.

Prestazioni di lavoro subordinato ed assimilato

- Sono deducibili tutte le spese relative al personale dipendente.
- Viene applicato il principio di cassa ordinario e **non quello allargato (dal 1° al 12 gennaio dell'anno successivo)**.
- Viene applicato alla quota di Tfr il principio di competenza.

Spese parzialmente deducibili

Alberghi e ristoranti: 75% dell'importo sostenuto, e comunque nei limiti del 2% dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta salvo i seguenti casi.

Spese di rappresentanza : nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta.

Convegni congressi 50% ivi comprese le eventuali spese di viaggio e soggiorno. Le spese alberghiere e di ristorazione sostenute per la partecipazione a convegni vanno assunte nella misura del 75%, e ammesse in deduzione nel limite del 50% (in sostanza l'importo deducibile è il 37,50%).

Irap è deducibile la quota imponibile relativa alle spese per lavoro dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti per i dipendenti, nonché il 10% dell'Irap in presenza di interessi passivi.

Imu: deducibilità del 30% nel 2013 e del 20% nel 2014 per gli immobili strumentali.

Beni strumentali mobili

Viene dedotta la quota di ammortamento del bene secondo il principio di competenza, secondo le aliquote previste dal DM 31 dicembre 1988.

Per beni di valore unitario inferiori ad Euro 516,46 è consentita la deducibilità integrale nell'anno in cui si è verificato il pagamento del bene.

Per telefoni cellulari e fissi la deducibilità è nella misura dell'80% del costo.

Incontrano limitazioni anche gli autoveicoli. La deducibilità è concessa limitatamente ad un solo autoveicolo, ed in caso di esercizio in forma associata limitatamente ad ogni socio o associato.

Le quote di ammortamento sono deducibili nella misura del 20% e con dei limiti per quanto riguarda il costo su cui applicare la percentuale di cui sopra.

La deducibilità dei canoni di leasing è ammessa per un periodo non inferiore a 48 mesi, quindi è legata al coefficiente di ammortamento ministeriale. Per i contratti stipulati fino al 28/04/2012 è necessario che anche la durata del contratto non sia inferiore a 48 mesi.

Le spese relative ai mezzi di trasporto (carburante e spese di manutenzione) sono anch'esse deducibili nella misura del 20%.

limiti di rilevanza		
Mezzo	Acquisto	Noleggio
Auto	18.075,99	3.615,20
Moto	4.131,66	774,69
Ciclomotori	2.065,83	413,17

Beni immobili

Non rileva la natura dell'immobile e quindi la categoria catastale dello stesso ma l'effettivo utilizzo nell'ambito dell'attività artistica o professionale.

Gli immobili possono essere detenuti:

- in proprietà;
- in locazione;
- In base a contratto di leasing.

In caso di immobile in leasing o in proprietà la deducibilità del canone o della quota di ammortamento sono deducibili in base alla data di acquisto dell'immobile o della stipula del contratto di leasing.

In caso di immobile in locazione i canoni e le relative spese sono integralmente deducibili se pagati nel periodo di imposta

Altri redditi di lavoro autonomo

Si tratta di attività assimilate a quelle di lavoro autonomo perché svolte prevalentemente grazie al lavoro del contribuente e senza vincolo di subordinazione.

- 1) Utilizzazione economica di opere dell'ingegno;
- 2) Partecipazione agli utili spettanti all'associato in partecipazione con solo apporto di lavoro;
- 3) Partecipazione agli utili spettanti ai promotori ed ai soci fondatori di società di capitali;
- 4) Cessazione del rapporto di agenzia;
- 5) Levata dei protesti.

Reddito dell'autore, inventore o di altri soggetti

In caso di utilizzazione economica di opere dell'ingegno, il reddito percepito dall'autore o inventore è ridotto di un importo pari al 25% di quanto percepito.

Se il percettore è soggetto di età inferiore ad anni 35 la riduzione di cui sopra è del 40%.

In caso l'opera dell'ingegno venga acquisita a titolo oneroso, il reddito è dato dai proventi percepiti, decurtati del 25%, se l'acquisto è gratuito o mortis causa non vi è alcuna riduzione.

Altri redditi assimilati

Associato in partecipazione

Gli utili vengono attribuiti in base ad atto pubblico o scrittura privata registrata. I redditi vengono dichiarati e tassati nel momento in cui sono percepiti senza alcuna deduzione.

Soci promotori e fondatori di società

La partecipazione agli utili spettanti a soci promotori e fondatori di società soggette ad ires è assimilata a reddito di lavoro autonomo. Normalmente tale reddito dovrebbe essere di capitale, tuttavia si ritiene che l'attività per la promozione e nascita della società sia di lavoro autonomo.

Indennità per cessazione rapporto di agenzia

A seguito dello scioglimento del rapporto di agenzia il mandante corrisponde un'indennità proporzionale all'ammontare delle provvigioni liquidate nel corso del contratto.

Se l'indennità è corrisposta a persone fisiche o società di persone viene assoggetta a tassazione separata ed al momento della corresponsione dell'indennità viene applicata una ritenuta del 20%.

Levata dei protesti

Il reddito conseguito dai segretari comunali nell'esercizio dell'attività di levata dei protesti è assimilato a lavoro autonomo e viene individuato operando una riduzione del 15% a titolo di deduzione forfetaria sull'ammontare dei compensi percepiti.

Lavoro autonomo occasionale e sportivi dilettanti

Costituiscono redditi diversi ex articolo 67 TUIR i redditi derivanti dallo svolgimento in modo occasionale di attività di lavoro autonomo. Sui compensi così percepiti va applicata la ritenuta del 20%, ed il reddito determinato secondo il criterio della cassa.

Sono inoltre considerati redditi diversi i redditi conseguiti dagli sportivi dilettanti erogati nell'esercizio diretto di attività sportive, dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, e da qualunque organismo che persegua finalità sportive dilettantistiche e sia riconosciuto dal Coni e dalle Federazioni.

Con riferimento agli emolumenti di cui sopra non concorrono alla formazione del reddito compensi nel periodo di imposta inferiori ad Euro 7.500,00.

Sull'importo che eccede i 7.500,00 viene applicata una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 23%, fino ad Euro 28.158,28, sulla parte eccedente quest'ultimo importo la ritenuta è a titolo di acconto.

Redditi di impresa

I redditi di impresa sono quelli derivanti dall'esercizio di imprese commerciali. La definizione di impresa, ai fini fiscali, comprende altre fattispecie oltre a quelle individuate dall'articolo 2195 cc, e cioè attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi, attività di intermediazione nella circolazione dei beni, attività di trasporto per terra, acqua o aria, attività bancaria o assicurativa.

Sono infatti considerati redditi di impresa quelli derivanti da:

- Prestazioni di servizi se gestite con un'organizzazione di impresa con un'evidente prevalenza della struttura sulla figura del singolo prestatore;
- Sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne;
- Attività di allevamento se il numero dei capi allevati supera il limite di quelli allevabili con mangimi producibili dal terreno per almeno $\frac{1}{4}$;
- Produzione trasformazione e vendita di prodotti agricoli ed ittici che eccedano le potenzialità di sfruttamento del terreno. Ad esempio nell'ambito delle coltivazioni se l'attività è svolta tramite strutture fisse o mobili, anche provvisorie, (serre), per cui la superficie adibita alla produzione eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste, l'attività non produce reddito agrario ma di impresa.

Oltre alle casistiche di cui sopra, individuate dall'articolo 55 TUIR prassi e giurisprudenza qualificano come attività di impresa anche le seguenti attività: promotori finanziari; affitto di camere ammobiliate con prestazioni di servizi accessori, come consegna della biancheria, e pulizia dei locali.

Determinazione del reddito di impresa regime ordinario

È il regime naturale per le imprese che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi superiori ai seguenti limiti:

- Euro 400.000,00 per esercenti attività di prestazioni di servizi;
- Euro 700.000,00 per esercenti attività diverse da quelle di cui sopra quali la vendita.

Si tratta delle imprese in contabilità ordinaria che compilano il quadro F del modello Unico persone fisiche.

Il reddito è determinato, per ogni periodo di imposta, partendo dal risultato contabile di gestione. A tale importo vanno apportate le variazioni in aumento ed in diminuzione.

Gran parte delle variazioni in aumento sono ad esempio quelle relative a beni ad uso promiscuo:

- Telefono fisso e mobile deducibile nella misura dell'80%;
- Autoveicoli deducibili nella misura del 20%.

Non sono ammessi in deduzione somme trattenute dall'imprenditore a titolo di compenso dello stesso, o somme corrisposte ai seguenti familiari: coniuge ed ascendenti, e figli. Tali compensi non concorrono alla formazione del reddito del percipiente.

Il reddito dell'imprenditore può essere attribuito ai familiari in presenza di impresa familiare. Tale condizione deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata. In difetto l'intero reddito viene attribuito al titolare. Il reddito complessivo viene attribuito al titolare in misura non inferiore al 51% e non superiore al 49% ai familiari collaboratori. Le perdite vengono attribuite solo all'imprenditore.

Perdite

Nel caso in cui il risultato fiscale dell'esercizio dia luogo ad una perdita, questa può essere compensata con eventuali altri redditi d'impresa o partecipazione posseduti dal contribuente. Non sono ammesse compensazioni con altre categorie di reddito.

Se i redditi di cui sopra non sono sufficienti a coprire la perdita, la stessa può essere riportata negli esercizi successivi, per essere compensata con redditi futuri della stessa categoria:

- Senza limitazioni temporali per la perdita dei primi tre periodi di imposta;
- Entro il quinto anno della sua formazione negli altri casi.

Regime semplificato per le imprese minori

È il regime per le imprese che, nell'anno precedente a quello in corso e relativamente a tutte le attività esercitate abbiano conseguito ricavi non superiori:

- Ad Euro 400.000,00 per prestazioni di servizi;
- Ad Euro 700.000,00 per altre attività (cessione di beni e vendita);

Il quadro compilato dai soggetti in contabilità semplificata è il quadro G.

Determinazione del reddito per le imprese minori

Il reddito è determinato dalla differenza tra i ricavi ed i costi dell'esercizio, cui si sommano e si sottraggono, rispettivamente i componenti positivi e negativi. Per imprese operanti in alcuni settori sono previste delle deduzioni forfetarie.

Valgono i principi per le imprese in contabilità ordinaria:

- competenza;
- certezza e determinabilità;
- inerenza dei costi.

In deroga al principio di competenza, i costi concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi di imposta, possono essere dedotti nell'esercizio nel quale è stato registrato il documento probatorio se di importo non superiore ad 1.000,00.

Per le imprese operanti in settori particolari il reddito può essere ridotto di un importo a titolo di deduzione forfetaria per le imprese di intermediazione e rappresentanza di commercio, e somministrazione di alimenti e bevande. La deduzione è determinata applicando una percentuale ai ricavi dichiarati:

- 3% fino 6.197,48;
- 1% oltre 6.197,48 fino a 77.468,53;
- 0,5% oltre 77.168,53 fino a 92.962,24.

Per gli autotrasportatori è prevista una deduzione determinata in base al fatto che si tratti di trasporti effettuati nel Comune oltre il Comune oppure fuori Regione. Ogni anno la misura della detrazione giornaliera (non conta il numero dei viaggi) viene rideterminata.

Entro il Comune Euro 19,60;

Oltre il Comune ma nella Regione o all'interno delle Regioni confinanti Euro 56,00;

Oltre l'ambito territoriale di cui sopra Euro 92,00.

Deve essere conservato un prospetto sottoscritto dall'autotrasportatore con indicazione dei viaggi effettuati.

Perdite delle imprese minori

Se il risultato dell'esercizio è una perdita questa può essere utilizzata compensare redditi di qualsiasi natura, anche non di impresa, ma realizzati da medesimo soggetto nel medesimo esercizio.

La perdita non può essere utilizzata negli esercizi successivi.

Regimi agevolati

Nuove iniziative produttive: reddito determinato ai sensi dell'art. 66 TUIR (Impresa minore) ed applicazione dell'imposta sostitutiva del 10%. Tale imposta sostitutiva non comporta l'esonero dall'Irap (Ricavi non superiori ad Euro 30.987,41 per prestazioni di servizi, non superiori ad Euro 61.974,83 per altre attività). Quadro G.

Imprese minime: compilazione quadro LM secondo criterio di cassa, imposta sostitutiva del 5% che sostituisce anche l'Irap.

Minimi residuali: Quadro G determinazione del reddito secondo quanto previsto per le imprese minori.

Nuovo regime forfetario: reddito determinato mediante applicazione di un coefficiente ai ricavi. Sul reddito viene applicata un'imposta sostitutiva del 15%.

Redditi prodotti in forma associata

I redditi prodotti da società di persone e assimilate costituiscono redditi di partecipazione.

L'utile o la perdita prodotti dalla società, salvo il caso di perdite di Sas vanno attribuiti secondo le seguenti regole:

- Nello stesso periodo di produzione del reddito e indipendentemente dall'effettiva partecipazione dello stesso da parte dei soci;
- A coloro che risultano soci alla chiusura del periodo di imposta ;
- In proporzione alle quote di partecipazione.

In caso di società in accomandita semplice la perdita attribuibile ai soci accomandanti non può eccedere il capitale sottoscritto.

Le quote di partecipazione al reddito ad eccezione del caso di variazione della compagine sociale durante l'anno risultano da atto pubblico o scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta.

La quota di perdite attribuita ai soci è deducibile a seconda del regime contabile adottato dalla società:

- Le perdite realizzate da società in contabilità ordinaria sono deducibili solo da altri redditi di impresa o di partecipazione conseguiti nell'anno. In mancanza degli stessi la perdita può essere riportata negli esercizi futuri;
- Le perdite realizzate da società in contabilità semplificata sono deducibili dal reddito complessivo, ma l'eventuale eccedenza non può essere riportata negli esercizi successivi.

Associazioni tra professionisti

tale forma associativa comunemente definita associazione professionale è costituita da più persone che si uniscono per esercitare:

- Arti e professioni;
- Attività di lavoro autonomo.

Il reddito viene determinato secondo le regole previste per il lavoro autonomo ed attribuito agli associati indipendentemente dalla percezione in proporzione alle quote detenute.

Redditi di capitale

La casistica è abbastanza vasta e disciplinata dall'articolo 44 TUIR. Si tratta di redditi derivanti da rapporti aventi per oggetto l'impiego a qualsiasi titolo di denaro al di fuori di attività imprenditoriali.

Le casistiche individuate dall'articolo 44 TUIR si possono raggruppare nelle seguenti categorie:

- Utili da partecipazione in soggetti Ires;
- Rendite finanziarie;
- Altri redditi di capitale.

Il momento impositivo è generalmente individuato con il criterio di cassa. Il provento si considera percepito nel momento in cui è entrato nel patrimonio del percipiente, rilevando l'effettiva percezione dello stesso e non la nascita del diritto di credito. Fanno eccezione i redditi al criterio di cassa il risparmio gestito, e gli interessi da capitali dati a mutuo. Il risparmio gestito è tassato in base al risultato della gestione maturato nel periodo di imposta. Gli intere, da capitali dati a mutuo si presumono percepiti alle scadenze pattuite con atto scritto.

I redditi di capitale vengono generalmente indicati nel quadro L del modello Unico eccezion fatta per quelli assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e quelli che rientrano nel risparmio gestito e redditi di fonte estera da indicare nel quadro RM.

Utili da partecipazione in soggetti Ires

Si tratta di proventi derivanti da capitali impiegati in attività finanziarie rappresentative di partecipazioni al capitale di rischio di società e di enti soggetti all'Ires.

Generalmente la partecipazione al capitale di rischio è rappresentata da azioni o da titoli similari.

Le modalità di tassazione sono differenti a seconda del fatto che i redditi vengano percepiti da persone fisiche non nell'esercizio di impresa oppure da percipienti diversi da persone fisiche non imprenditori (imprenditori, società ed enti).

Persone fisiche non imprenditori

La tassazione varia in base alle caratteristiche che la partecipazione possiede al momento di riscossione degli utili, sempre che non sia stata effettuata l'opzione per la tassazione per trasparenza, che comporta l'attribuzione del reddito della società direttamente in capo ai soci.

Partecipazioni qualificate Si considera partecipazione qualificata, il possesso di azioni o altro strumento di partecipazione al capitale che dia luogo ad un percentuale di diritti di voto, esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento oppure una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o altre partecipazioni. Negli altri casi la partecipazione non si considera qualificata.

Partecipazione qualificata e non qualificata tassazione

Partecipazione qualificata

Se gli utili derivano da partecipazioni qualificate concorrono alla formazione del reddito imponibile limitatamente al 49,72% del loro ammontare (40% per gli utili prodotti ante 2008).

I dividendi si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società o dall'ente partecipato fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007.

La certificazione rilasciata ai percettori deve evidenziare la tipologia di utile distribuito. Sugli utili di cui sopra non viene applicata alcuna ritenuta di acconto.

Partecipazione non qualificata

La società erogante deve applicare una ritenuta, a titolo di imposta, del 26% (20% fino al 30 giugno 2014). Nel caso di utili in natura i soci, per ottenere l'attribuzione del bene dovrebbero versare alla società una somma corrispondente alla ritenuta da operare. In mancanza del versamento la società dovrebbe sospendere il pagamento del dividendo in natura.

Imprenditori e soggetti diversi dalle persone fisiche

Sugli utili derivanti da partecipazioni qualificate e non, facenti parte del patrimonio aziendale di imprenditori individuali, società ed enti commerciali e non commerciali, non si applica la ritenuta a condizione che sia dichiarata, al momento della percezione, la presenza dei requisiti di partecipazione relativi all'impresa.

Tali utili non costituiscono reddito di capitale ma reddito di impresa (circolare Agenzia delle Entrate del 16/06/2014 n° 26) e sono tassati parzialmente a prescindere dal fatto che la partecipazione sia qualificata o meno:

- Tassazione del 49,72% per imprenditori individuali e società di persone;
- Tassazione del 5% per dividendi percepiti da società di capitali.

Rendite finanziarie

Si definiscono rendite finanziarie gli interessi e gli altri proventi derivanti da capitali impiegati in attività finanziarie, diverse dalle partecipazioni al capitale di rischio in di società ed enti.

Si tratta di interessi ed altri proventi derivanti da:

- Mutui depositi e conti correnti;
- Obbligazioni e titoli similari;
- Altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari;
- Riporti e pronti contro termine su titoli e valute;
- Mutui di titoli garantiti.

Interessi e proventi da mutui e conti correnti

Se il diritto agli interessi, la loro misura, e le relative scadenze sono stabilite per iscritto questi si presumono percepiti nella loro misura alla scadenza pattuite. Tale presunzione non si applica quando il diritto è escluso dal titolo (finanziamento infruttifero).

Gli interessi ed i proventi di cui sopra, se percepiti da persone fisiche, non imprenditori sono soggette a ritenuta a titolo di imposta (nella misura del 26% per gli interessi e proventi maturati dopo l'1 luglio 2014, e del 20% per quelli maturati nel periodo precedente).

Se gli interessi vengono percepiti da imprenditori la ritenuta è operata a titolo di acconto, e non di imposta.

Interessi e proventi da obbligazioni e titoli simili

Si tratta di proventi derivanti dal possesso di:

-Titoli pubblici (BOT, BTP, CCT);

-Obbligazioni;

-Titoli simili alle obbligazioni (ad esempio buoni postali, certificati di investimento).

Sui proventi percepiti da persone fisiche relativamente a titoli pubblici viene applicata un'imposta sostitutiva del 12,50%, se tali proventi vengono percepiti da soggetti che esercitano un'attività commerciale, la ritenuta è operata a titolo di acconto.

I proventi relativi ad obbligazioni comportano un'imposta sostitutiva del 26% (per proventi maturati ante 1 luglio 2014 del 26%), con la particolarità che per i titoli emessi da grandi emittenti (Società quotate in borsa), nel caso in cui il percettore sia una società commerciale non viene applicata alcuna ritenuta ed il provento va riportato in dichiarazione dei redditi.

Per i titoli simili alle obbligazioni le regole sono le stesse previste per le obbligazioni.

Regime del risparmio gestito

In alternativa al regime ordinario, i soggetti che hanno conferito a intermediari autorizzati, banche, Sim, Società di gestione del risparmio, società fiduciarie, ecc... l'incarico di gestire patrimoni possono optare, con riferimento ai redditi che concorrono alla determinazione del risultato della gestione per l'applicazione del regime del risparmio gestito.

I redditi che possono rientrare nel regime del risparmio gestito sono quelli generalmente soggetti a ritenute a titolo di imposta o imposte sostitutive del 20% o 26%

Con l'esercizio dell'opzione la tassazione avviene a cura del gestore che applica un'imposta sostitutiva prima del 20% ora del 26%, previa deduzione degli oneri e delle commissioni relative al risparmio gestito.

Altri redditi di capitale

Rendite e prestazioni annue perpetue Vengono cumulate con gli altri redditi e se erogate da sostituti di imposta vanno assoggettati a ritenuta di acconto nella misura del 20%. Non vanno confuse con le rendite vitalizie assimilate a redditi di lavoro dipendenti.

Compensi per prestazioni di fideiussione o altra garanzia Come i redditi di cui sopra vengono cumulate con gli altri redditi e assoggettate a ritenuta di acconto del 20% se corrisposte da sostituti di imposta.

Fondi comuni di investimento In questo caso viene applicata una ritenuta a titolo di imposta del 26%. Nel caso in cui il patrimonio del fondo sia costituito da investimenti in titoli di stato che beneficiano di una tassazione agevolata nella misura del 12,50%, la base imponibile su cui applicare la ritenuta del 26% viene assunta nella misura ridotta del 48,08% ($26\% \times 48,08\% = 12,50\%$).

Rendite finanziarie da fondi pensione In questo caso il fondo pensione applica una un'imposta sostitutiva con aliquota del 20%.

Redditi diversi

Plusvalenze da cessioni immobiliari

Plusvalenze da cessione di attività finanziarie

Affitto di azienda e subaffitto di immobili

Premi e vincite

Beni in godimento ai soci o familiari dell'imprenditore

Plusvalenze da cessioni immobiliari

Sono soggette ad imposizione le plusvalenze originate da:

-Cessione a titolo oneroso di

- Immobili (fabbricati e terreni) acquistati o costruiti da non più di cinque anni;
- Fabbricati ricevuti in donazione se il donante li ha acquistati o costruiti da non più di cinque anni;
- Terreni o fabbricati su cui sono stati eseguiti lavori di lottizzazione o opere per l'edificabilità;
- Aree edificabil.

- Esproprio o occupazione di aree edificabili.

La plusvalenza è imponibile al momento della percezione del corrispettivo, limitatamente alla parte dello stesso effettivamente incassata ed è così individuata: differenza tra corrispettivo percepito e costo d'acquisizione aumentato dei costi inerenti deducibili appositamente documentati.

In caso di riscossione del corrispettivo frazionata o rateizzata in più anni, la plusvalenza è determinata in rapporto alla parte di corrispettivo percepita nell'anno. Pertanto il costo di acquisizione e gli altri costi complessivamente sostenuti dovranno essere dedotti in proporzione al corrispettivo percepito nell'anno.

Se il corrispettivo viene incassato in tutto o in parte prima del formale trasferimento del bene la tassazione è comunque rinviata al periodo in cui vi è il passaggio di proprietà.

Cessione di fabbricati

Sono imponibili le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso dei seguenti fabbricati:

- Acquistati o costruiti da non più di cinque anni;
- Acquisiti a seguito di donazione se il donante li ha acquistati o costruiti da non più di cinque anni.

Non generano plusvalenze le cessioni dei fabbricati:

- Acquisiti per effetto di successione o usucapione;
- Che per la maggior parte del periodo di imposta siano stati adibiti ad abitazione principale del titolare o dei suoi familiari (devono essere classificati nelle categorie catastali A escluso A/10).

I costi inerenti sono: spese notarili, imposte di registro, ipotecarie e catastali, oneri sostenuti per la costruzione dell'immobile, prezzo o costo di acquisto sostenuto dal donante.

La plusvalenza concorre in sede di dichiarazione annuale alla determinazione del reddito imponibile ed è assoggettata a tassazione ordinaria (quadro L), oppure il venditore può chiedere l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 20% al momento

Cessione di terreni non edificabili

Sono imponibili le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso dei terreni non edificabili:

- Acquistati da non più di cinque anni;
- Acquisiti a seguito di donazione se il donante li ha acquistati da non più di cinque anni.

La plusvalenza concorre in sede di dichiarazione annuale alla determinazione del reddito imponibile ed è assoggettata a tassazione ordinaria (quadro L), oppure il venditore può chiedere l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 20% al momento dell'atto di vendita.

Cessione di aree edificabili

La cessione a titolo oneroso di un'area edificabile è sempre soggetta tassazione, anche se acquisita a titolo di successione, a prescindere dalla durata del possesso. Ai fini del calcolo della plusvalenza il costo di acquisto è individuato diversamente a seconda delle modalità con cui il terreno è stato acquisito o che lo stesso sia stato oggetto di rivalutazione.

Acquisto a titolo oneroso: costo di acquisto + spese inerenti;

Acquisto a titolo gratuito per successione o donazione: valore dichiarato nelle denunce;

Acquisto per usucapione: valore venale del bene alla data in cui è passata in giudicato sentenza dichiarativa di usucapione;

Terreni oggetto di rivalutazione: valore di perizia.

Le plusvalenze vengono sottoposte a tassazione separata salvo opzione in sede di dichiarazione per la tassazione ordinaria.

In caso di tassazione separata in sede di dichiarazione annuale viene pagato un acconto nella misura del 20% ed il tributo viene liquidato sulla base dell'aliquota media del biennio precedente.

Capital gain

La tassazione delle plusvalenze relative alla cessione di partecipazioni sociali varia a seconda della tipologia di partecipazione ovvero se si tratta di una partecipazione qualificata oppure no.

Per verificare se la partecipazione sia qualificata o meno occorre tenere presente i seguenti parametri:

Per tutte le società o enti si considerano qualificate le partecipazioni che superino il 5% in caso di azioni negoziate in mercati regolamentati italiani o esteri, oppure il 25% in tutti gli altri casi.

Se non vengono superate le percentuali di cui sopra la partecipazione può essere comunque considerata qualificata se la stessa garantisce una percentuale di diritti di voto, esercitabile nell'assemblea ordinaria pari al 2% per azioni negoziate nei mercati regolamentati o 20% per gli altri titoli.

Le plusvalenze da partecipazioni qualificate concorrono alla formazione del reddito complessivo per il 49,72% del loro ammontare, mentre le plusvalenze da partecipazioni non qualificate sono sottoposte ad imposta sostitutiva del 26%.

Altri redditi relativi agli immobili

Rientrano in questa tipologia di reddito fattispecie quali l'affitto di azienda o la sublocazione di immobili.

I redditi di questa tipologia si individuano come differenza quanto percepito nel periodo di imposta (criterio di cassa), al netto delle spese sostenute inerenti la produzione del reddito.

L'affitto di azienda diventa un reddito diverso solo ed esclusivamente nel caso in cui si tratti di una persona fisica che ha concesso in locazione l'unica azienda.

Diversamente i proventi derivanti da tale attività concorrono alla formazione del reddito di impresa.

Beni in godimento a soci o familiari dell'imprenditore

Nel caso in cui i soci di società o i loro familiari nonché i familiari dell'imprenditore ricevano in godimento beni relativi all'impresa, per un corrispettivo annuo inferiore al valore normale del diritto di godimento del bene stesso, la differenza costituisce, per il fruitore reddito, diverso.

Il reddito diverso è dato dalla differenza tra il valore normale del diritto di godimento ed il corrispettivo annuo pattuito o pagato e si considera conseguito alla data di maturazione. In assenza di corrispettivo contrattualmente stabilito il reddito è dato dal valore normale del diritto di godimento.

Nel caso delle auto il valore è individuato in modo semplificato assumendo il 30% dell'importo corrispondente, ad una percorrenza convenzionale di 15.0000,00 chilometri all'anno, sulla base delle tabelle ACI.

Addizionale regionale all'Irpef

L'addizionale regionale all'Irpef si applica ai contribuenti, residenti e non residenti, per i quali, nell'anno di riferimento, risulta dovuta l'Irpef, dopo aver scomputato le detrazioni di imposta spettanti ed i crediti per i redditi prodotti all'estero.

L'addizionale regionale non è dovuta per chi:

- Possiede redditi esenti Irpef;
- Possiede redditi soggetti ad imposte sostitutive all'Irpef;
- Ha un'imposta lorda che al netto delle detrazioni, dei crediti relativi a redditi prodotti all'estero, inferiore ad Euro 10,33.

La base imponibile coincide con il reddito complessivo al netto degli oneri deducibili.

L'aliquota viene individuata con provvedimento regionale.

Per la Liguria, anno 2014, sono previste due aliquote 1,23% ed 1,73%.

L'addizionale regionale non è dovuta se di importo non superiore ad Euro 12,00.

Aliquota addizionale regionale all'Irpef

Prospetto di calcolo:

Reddito Imponibile	Aliquota applicabile
Fino a 28.000,00 Euro	1,23%
Da 28.000,00 Euro	1,73%
Per i redditi compresi tra 28.000,01 euro e 28.142,46 euro l'imposta determinata con aliquota dell'1,73% è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,9827 e la differenza fra 28.142,46 euro e il reddito imponibile del soggetto ai fini dell'addizionale regionale (Rigo RV1).	
$Rv1 \times 1,73\% - 0,9827(28.142,46 - Rv1)$	

Addizionale comunale all'Irpef

L'addizionale comunale all'Irpef si applica ai contribuenti, residenti e non residenti, per i quali nell'anno di riferimento, risulta dovuta l'Irpef, dopo aver scomputato le detrazioni e l'eventuale credito di imposta per redditi prodotti all'estero.

Come per l'addizionale regionale il tributo non è dovuto in caso di redditi esenti o soggetti ad imposte sostitutive.

La base imponibile è individuata nel reddito complessivo al netto degli oneri deducibili.

L'aliquota viene fissata dal Comune.

Oltre al saldo è anche dovuto un acconto nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote vigenti nell'anno precedente.

L'addizionale non è dovuta per importi che non superino Euro 12,00.

Irap

L'imposta regionale sulle attività produttive viene applicata alle attività produttive esercitate nel territorio della regione. Il tributo è infatti dovuto alla regione nel cui territorio il valore della produzione netta viene realizzato.

Il presupposto del tributo è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta allo scambio di beni o alla prestazione di servizi.

L'imposta viene liquidata e dichiarata tramite apposito modello, inviato con le stesse modalità e gli stessi termini previsti per il modello Unico persone fisiche.

Per quanto riguarda le persone fisiche il tributo viene applicato ai titolari di redditi di impresa, con esclusione di coloro i quali applicano il regime dei contribuenti minimi, ed ai lavoratori autonomi.

Il tributo ha dato luogo ad un contenzioso particolarmente corposo con riferimento a diverse categorie di professionisti ed alcuni piccoli imprenditori.

Irap imprenditore individuale

Per l'imprenditore individuale, come per le società di persone la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi, delle variazioni delle rimanenze finali e l'ammontare dei costi per materie prime, merci e servizi, dell'ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria.

Sono rilevanti i seguenti componenti:

- + corrispettivi delle cessioni di beni e prestazioni di servizi;
- + Corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e altri beni mobili, esclusi quelli strumentali acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
- + Indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa per la perdita dei beni di cui sopra;
- + contributi in natura o in denaro
- +/- variazioni delle rimanenze
- Costi materie prime, consumo e merci;
- Costi dei servizi;
- Ammortamento dei beni strumentali;
- Canoni locazione e di leasing limitatamente alla quota capitale.

Irap imprenditore individuale

Non concorrono alla formazione della base imponibile plusvalenze e minusvalenze relative ai beni strumentali o dal realizzo di beni patrimonio.

Sono indeducibili:

- Gli interessi anche quelli desunti dal contratto di leasing;
- Perdite su crediti;
- Imu.

Per le spese relative al personale vale la regola per cui le somme erogate al lavoratore sono indeducibili ma sono previste delle deduzioni.

Irap imprenditore individuale deduzione lavoro dipendente

I soggetti che sostengono costi per lavoro dipendente godono alternativamente di due deduzioni forfetarie.

- A) Deduzione forfetaria fino ad un massimo di 5 dipendenti. Tale deduzione spetta nella misura di Euro 1.850,00 su base annua per ogni lavoratore fino ad un massimo di 5, a condizione che i componenti positivi che concorrono alla formazione del base imponibile non superino Euro 400.000,00.
- B) Deduzione forfetaria e per oneri contribuiti. La deduzione dalla base imponibile dei contributi previdenziali e di un importo forfetario per ogni lavoratore a tempo indeterminato spetta a tutte le imprese. La deduzione consiste quindi nell'importo dei contributi previdenziali ed assistenziali per tutti i dipendenti a tempo indeterminato ed è prevista una deduzione forfetaria per ogni dipendente a seconda della tipologia di dipendente e della regione.
- C) A decorrere dal periodo di imposta al 31 dicembre 2014 è prevista una detrazione per chi incrementa il numero di lavoratori a tempo indeterminato. La deduzione spetta per ciascun nuovo dipendente assunto a tempo indeterminato ed è pari a il minore tra:
 - A) Il costo del suddetto personale per un importo annuale non superiore ad Euro 15.000,00 per ciascun dipendente ragguagliato all'anno in cui è avvenuta l'assunzione;
 - B) L'incremento del costo complessivo del personale classificabile alla voce B del bilancio CEE. Coloro che non sono obbligati a redigere il bilancio in questa forma devono applicare criteri analoghi.

Irap imprenditore individuale opzione società di capitali

Gli imprenditori individuali in contabilità ordinaria possono optare per la determinazione dell'Irap in base alle regole per le società di capitali.

L'opzione è irrevocabile per un triennio e si intende tacitamente rinnovata alla fine del triennio.

Dal 2015 l'opzione verrà comunicata con la dichiarazione Irap mentre in precedenza la stessa doveva essere comunicata telematicamente entro 60 giorni dal periodo di imposta di riferimento.

Irap imprenditore individuale deduzioni

Sono previste delle deduzioni forfetarie per scaglioni a seconda della base imponibile.

Base Imponibile	2013	2014
Fino a 180.759,91	9.500,00	10.500,00
tra 180.759,91 e 180.839,91	7.125,00	7.875,00
tra 180.839,91 e 180.919,91	4.750,00	5.250,00
tra 180.919,91 e 180.919,91	2.375,00	2.625,00

Irap esercenti arti e professioni

La base imponibile è individuata come la somma algebrica delle seguenti voci:

- + Compensi percepiti;
- + Proventi in sostituzione redditi professionali;
- Costi sostenuti per l'attività esercitata;

Sono indeducibili gli interessi passivi e l'imu.

Per quanto riguarda il personale valgono le regole illustrate per gli imprenditori individuali.

Aliquota Irap

Sulla base imponibile, rettificata delle deduzioni eventualmente spettanti viene applicata un'aliquota determinata dalla regione.

L'aliquota base è stabilita nella misura del 3,9%. Le regioni hanno facoltà di variarla entro il limite dello 0,92%.

L'imposta viene versata alle stesse scadenze previste per l'Irpef.